

Marca
da Bollo
€ 16,00
(Istanza)

Marca
da Bollo
€ 16,00
(Autorizzazione)

**Al
COMUNE DI GASSINO TORINESE
per il tramite del soggetto organizzatore
della manifestazione**

OGGETTO: Istanza per il rilascio di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche.

__l__ sottoscritt__ _____

nat__ il _____ a _____ prov. _____

residente a _____ via _____ n. _____

telefono _____

Attività principale svolta _____

(es. dipendente, libero professionista, disoccupato, pensionato, casalinga, etc.)

in qualità di (barrare il caso in cui si ricade)

Collezionista privato

Hobbista creativo

Richiede il rilascio di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche in occasione della manifestazione “Sagra del Grissino” che si svolgerà a Gassino Torinese il

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 26/3/2010 nr. 59 (1);
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia);
- Di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni D.G.R. 02.04.2001, n.32-2642 e successive modificazioni ed integrazioni dettate dalle D.G.R. 47-2981 del 14.05.2001, D.G.R. 50-3471 del 09.07.2001, D.G.R. 85-4869 del 17.12.2001 ed indicazioni attuative di cui al D.G.R. n.86-4861 del 17.12.2001, normative di attuazione della L. R. 12.11.1999 n.28, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 e della D.G.R. 20-380 del 26 Luglio 2010;
- Che l’esercizio dell’attività di vendita a seguito del rilascio dell’autorizzazione temporanea richiesta, sarà svolto nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali ed amministrative;
- Che la merceologia trattata sarà la seguente:

- Che la propria partecipazione avviene a titolo privato e che ogni attività di vendita/scambio che verrà effettuata non si intende fatta nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa;
- Che l’attività di vendita che verrà effettuata è di tipo occasionale e saltuario, non rivestendo il carattere della ricorrenza e della continuità e non costituendo fonte normale di guadagno;
- Che l’attività in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72;

- Di essere a conoscenza della deliberazione della Giunta Regionale n.20-380 del 26 Luglio 2010 in merito alla regolarità contributiva e fiscale per chiunque svolge attività di vendita su aree pubbliche;
- Di essere a conoscenza dell'art. 11, c. 5 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 che testualmente recita: "È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti" e che, pertanto, il Comune di Gassino Torinese comunicherà agli uffici regionali il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Di essere a conoscenza che le autocertificazioni rese potranno essere trasmesse, a cura del Comune di Gassino Torinese, agli Enti preposti, al fine di effettuare i controlli di regolarità – per quanto di competenza, anche al fine di verificare la reale occasionalità dell'attività;

CASO B: Hobbisti creativi (compilare modulo di autocertificazione – allegato 2)

- autocertificazione relativa alla qualifica di "hobbista creativo"

Data, _____

FIRMA

È obbligatorio allegare fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

(1)

Art. 71 del D.lgs. 26/3/2010 nr. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) - estratto

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252

ALLEGATO 2 (per “hobbisti creativi”)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 d.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____

n. a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o suo di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

- che l’attività principale svolta dal sottoscritto/a è _____
- che esporrà e/o venderà le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere **creativo, come previsto dall'art. 4, comma 2 lettera h, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.**

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003 nr. 196 che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data _____

Firma _____